

REGOLAMENTO della GIUNTA COMUNALE

(Aggiornato alla legge "Bassanini" 15 maggio 1997, n. 127)

Sommario

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Funzioni	»	4
Art. 2	Composizione	»	4
Art. 3	Nomina degli assessori	»	4
Art. 4	Nomina ed attribuzioni del vice-sindaco	»	4
Art. 5	Incompatibilità ed ineleggibilità	»	6
Art. 6	Entrata e permanenza in carica	»	6
Art. 7	Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenze, sospensione e decesso del sindaco	»	6
Art. 8	Decadenza degli assessori	»	6
Art. 9	Dimissioni, revoca e cessazione dalla carica di assessore	»	6
Art. 10	Mozione di sfiducia	»	8

CAPO II ATTIVITA' E FUNZIONAMENTO

Art. 11	Attività della Giunta	»	10
Art. 12	Attività degli assessori	»	10
Art. 13	Riunioni - convocazione	»	10
Art. 14	Funzionamento	»	10
Art. 15	Votazione - Modalità	»	10
Art. 16	Materie di competenza	»	12
Art. 17	Controllo e pubblicazione delle deliberazioni	»	12
Art. 18	Verbalizzazione delle sedute	»	12
Art. 19	Revoca e modifica delle deliberazioni	»	14
Art. 20	Astensione da deliberazioni, appalti, contratti e servizi	»	14
Art. 21	Incompatibilità del segretario	»	14
Art. 22	Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione	»	14

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23	Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione	»	16
---------	---	---	----

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Funzioni

1. La Giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, degli organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

Art. 2
Composizione

1. La Giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da n. 9 assessori.

Art. 3
Nomina degli assessori

1. La legge e lo statuto disciplinano le modalità per la nomina della Giunta.

2. ⁽¹⁾ _____

3. Il sindaco notifica agli interessati, entro tre giorni dalla proclamazione degli eletti, la proposta di nomina alla carica di assessore. Nei tre giorni successivi alla notifica questi devono far pervenire al sindaco la propria accettazione alla nomina.

4. Il sindaco, in caso di rifiuto a ricoprire la carica di assessore, con le stesse modalità previste nel comma 2, ma con tempi ridotti a due giorni ciascuno, individua nuovi soggetti da nominare.

5. Una volta raccolte tutte le accettazioni, con proprio atto da notificare agli interessati, il sindaco dispone la nomina degli assessori.

6. La comunicazione al consiglio della nomina degli assessori e l'approvazione delle proposte degli indirizzi generali di governo devono avvenire nella prima seduta dopo le elezioni, successivamente alla designazione dei capi gruppo.

Art. 4
Nomina ed attribuzioni del vice-sindaco

1. Con lo stesso provvedimento di nomina alla carica di assessore di cui all'art. 3, comma 3, il sindaco dispone altresì la nomina del vice-sindaco il quale lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge n. 55/90, come modificato dall'art. 1 della legge n. 16/92.

2. In caso di assenza sia del sindaco che del vice sindaco, si segue l'ordine dell'elenco comunicato al consiglio comunale ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge n. 142/90.

(1) Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

2 - Gli assessori sono nominati dal sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
Per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti:

2 - Ai sensi dell'art. _____ dello statuto, il sindaco può nominare n. _____ assessori scelti cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

Art. 5

Incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di incompatibilità con la carica di sindaco e di assessore e quelle di ineleggibilità sono stabilite dalla legge.

2. La legge prevede altresì le modalità per dichiarare la decadenza dalla carica di chi si trovi nelle condizioni di cui al precedente comma.

3. L'ufficio di sindaco e di assessore è comunque incompatibile con quello di amministratore di azienda speciale o di istituzione od anche di società, dipendenti ovvero costituite dal Comune.

4. Il sindaco e gli assessori non possono essere membri di Commissioni consiliari.

Art. 6

Entrata e permanenza in carica

1. La giunta entra in funzione dopo che il consiglio ha approvato il documento contenente gli indirizzi generali di governo di cui all'art. 34 della legge n. 142/90.

2. La giunta rimane in carica sino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vice-sindaco.

Art. 7

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del sindaco

1. La legge disciplina le conseguenze dei casi di dimissione, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione e decesso del sindaco.

Art. 8

Decadenza degli assessori

1. Gli assessori decadono:

- a) quando venga accertata, nei loro confronti, l'esistenza di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di consigliere;
- b) quando venga accertata, nei loro confronti, l'esistenza di una causa che impedisca l'assunzione della carica;
- c) in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

2. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre consecutive sedute della Giunta, decade dalla carica.

3. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune o dal prefetto.

4. Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui ai precedenti commi, il sindaco con proprio atto dispone, entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento, la sostituzione dell'assessore. Il provvedimento di nomina viene comunicato al consiglio nella prima seduta utile.

Art. 9

Dimissione, revoca e cessazione dalla carica di assessore

1. Gli assessori, ivi compreso il vice sindaco, possono essere sostituiti in caso di dimissioni, revoca della nomina o per cessazione dall'ufficio per altre cause.

2. Le dimissioni dalla carica di assessore sono irrevocabili. Esse vanno presentate per iscritto nelle mani del segretario perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'ente.

3. Il sindaco, con proprio atto motivato, può disporre la revoca della nomina di un assessore. Tale provvedimento deve essere notificato all'interessato entro dieci giorni.

4. Qualora si verifichi uno dei casi previsti al comma 1, si adottano i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 4.

Art. 10
Mozione di sfiducia

1. Il sindaco risponde del suo operato di fronte al Consiglio.
2. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della Giunta non comporta obbligatoriamente le dimissioni di questi.
3. Il sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso in cui il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e con votazione palese resa per appello nominale, approvi una mozione di sfiducia.
4. La mozione stessa deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al Comune.
5. La mozione va presentata al segretario comunale perché ne disponga l'immediata acquisizione al protocollo generale dell'ente, oltre alla contestuale formale comunicazione al sindaco ed agli assessori. Da tale momento decorrono i termini di cui al successivo comma 6.
6. La mozione viene posta in discussione, previa illustrazione dei suoi contenuti da parte del consigliere che per primo l'ha sottoscritta, non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
7. La discussione e la votazione della mozione di sfiducia vanno fatti in seduta pubblica. La relativa approvazione comporta lo scioglimento del consiglio.
8. Il Consiglio, prima di discutere o votare la mozione di sfiducia, non può esaminare alcun altro oggetto.



CAPO II
ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO

Art. 11
Attività della Giunta

1. La Giunta è presieduta dal sindaco, che ne dirige e ne coordina l'attività, ne mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo e ne assicura la collegiale responsabilità di decisione.
2. Le funzioni della giunta sono esercitate collegialmente.
3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
4. La relazione di cui al precedente comma è presentata entro il 15 marzo dell'anno successivo cui essa si riferisce ed è discussa dal Consiglio nella sua prima seduta utile.

Art. 12
Attività degli assessori

1. Gli assessori hanno rilevanza esterna all'ente collegialmente quali membri della giunta e individualmente per delega di una o più funzioni di esclusiva competenza del sindaco da questi espressamente delegate, fatta salva la delega prevista dall'art. 38, comma 6, della legge n. 142/90 a favore di un consigliere.
2. La loro attività è promossa e coordinata dal sindaco con cui collaborano nell'amministrazione del comune.
3. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della giunta e, per tale finalità sottoscrivono le proposte formulate dagli uffici. Attuano il raccordo tra la giunta e i dirigenti del comune, per la rappresentazione ai suddetti delle direttive politiche necessarie per la predisposizione dei programmi e dei progetti obbiettivo.

Art. 13
Riunioni - convocazione

1. La Giunta si riunisce di norma almeno una volta la settimana e tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario il sindaco.
2. Tiene le sue adunanze nella propria sede, di norma all'interno del Palazzo comunale, ma, per comprovate esigenze, può riunirsi anche in altro luogo.
3. E' convocata dal sindaco, che ne fissa e propone gli argomenti all'ordine del giorno di ciascuna seduta.
- × 4. La convocazione può essere fatta anche oralmente.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo sua diversa determinazione.

Art. 14
Funzionamento

1. Il sindaco assegna a ciascun assessore funzioni ordinate organicamente per materia e la sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché alla esecuzione degli atti per i corrispondenti settori.

Art. 15
Votazione - modalità

1. La Giunta delibera a maggioranza assoluta di voti.
2. In caso di parità di voti, prevale quello del sindaco.

MODIFICHE ED AGGIUNTE

ART 13, CO. 6.

6. Le proposte di giunta sono
fatte pervenire al Segretario Comunale
almeno due giorni prima di
quello fissato per la giunta, complete
dei pareri obbligatori.

Il parere di legittimità non è
obbligatoriamente espresso dal Segretario
comunale, ma allo stesso può essere
richiesto dal Sindaco o dal
consiglio.

3. Nessuna deliberazione è valida se non interviene la metà dei componenti la Giunta, oltre al sindaco.
4. Nel numero fissato per la validità delle adunanze, non vanno computati gli assessori presenti allorquando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i parenti o gli affini entro il quarto grado abbiano interesse.
5. Gli assessori che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. Gli assessori votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del sindaco.



Art. 16 **Materie di competenza**

1. La Giunta delibera nelle materie attribuitele dalla legge ed in tutte le altre non espressamente riservate ad altri soggetti, secondo quanto previsto dall'art. 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Adotta, in caso di urgenza, le deliberazioni riguardanti le variazioni al bilancio che, a pena di decadenza, vanno sottoposte alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a quello in cui sono divenute esecutive.

Art. 17 **Controllo e pubblicazione delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni della giunta non sono soggette al controllo preventivo di legittimità, fatta eccezione per quelle che la giunta stessa, di propria iniziativa, intende sottoporre all'esame del comitato regionale, ai sensi dell'art. 17 c. 34, legge 127/97. Le deliberazioni della giunta sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quinto dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino: appalti e affidamento di servizi o forniture d'importo superiore alla soglia di rilievo comunitario, assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
2. Le deliberazioni di cui al precedente comma 1 diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo, a meno che non siano dichiarate immediatamente eseguibili. Le deliberazioni, assoggettate al controllo preventivo di legittimità, diventano esecutive con le modalità stabilite dall'art. 17, commi 40, 41 e 42 della legge 127/97. In caso di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso. Alle deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili è possibile dare attuazione sin dalla data della loro approvazione.
3. Le deliberazioni sono pubblicate nell'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi, fatte salve diverse e specifiche disposizioni di legge. Contestualmente alla pubblicazione dell'albo, sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari a cura del segretario comunale. Ai sensi dell'art. 17, co. 36 della legge 127/97, copia dei testi delle deliberazioni della giunta sono mensilmente messi a disposizione dei capi gruppo consiliari presso la segreteria. Ciascun gruppo consiliare può in ogni momento chiedere copia di alcune delle deliberazioni trasmessegli in elenco, di particolare interesse.

Art. 18 **Verbalizzazione delle sedute**

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario comunale. Essi debbono riportare il numero di voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Gli assessori hanno diritto che, nel verbale, si dia atto del proprio voto e dei motivi del medesimo.
3. I processi verbali sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario.

Art. 19
Revoca e modifica delle deliberazioni

1. Le deliberazioni della Giunta, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si hanno come per non adottate, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della modificazione o della revoca.

Art. 20
Astensione da deliberazioni, appalti, contratti e servizi

1. Gli assessori non possono intervenire alle riunioni nè prendere parte alle deliberazioni aventi ad oggetto affari nei quali direttamente o indirettamente gli stessi o i loro congiunti od affini fino al quarto grado abbiano interesse.

2. Debbono pure astenersi dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni di appalti di opere nell'interesse del Comune o delle aziende, istituzioni e società, dipendenti o costituite dal Comune medesimo.

3. Non possono infine assumere incarichi professionali retribuiti a carico dell'ente: in caso di prestazione di opera, compete loro il puro e semplice rimborso delle spese necessarie, regolarmente documentate.

Art. 21
Incompatibilità del segretario

1. Il segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero di suoi parenti od affini entro il quarto grado.

Art. 22
Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dalla Giunta è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di cui all'art. 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.



CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23

Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione dell'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. ___ dello Statuto, disciplina il funzionamento della Giunta comunale, limitatamente alle fattispecie non puntualmente regolate dalla legge.

2. Ogni sua modificazione è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Dopo che la delibera di approvazione del presente regolamento è divenuta esecutiva ai sensi di legge, esso viene pubblicato nell'albo pretorio del comune per quindici giorni consecutivi.

4. Il regolamento entra in vigore decorso il termine di pubblicazione di cui al comma 3.

5. Un esemplare del regolamento viene depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini che, a richiesta ed a proprie spese, possono ottenerne copia.